

Gli interventi di mitigazione ambientale di tipo A e/o tipo B e le opere correlate sono a carico del soggetto attuatore dell'intervento.

La **gestione e conduzione delle aree piantumate e le sostituzioni di essenze ammalorate** è a carico del soggetto attuatore per i **primi quattro anni dall'impianto**, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti coinvolte nella mitigazione.

È vietata ogni opera di asportazione o taglio degli elementi vegetazionali preesistenti con le seguenti eccezioni:

- in caso di dichiarazione di pericolo per l'incolumità pubblica, grave danneggiamento, malattia irreversibile o morte della pianta, per cui sono anche consentiti gli interventi di asportazione e/o taglio, previa comunicazione agli uffici competenti;
- sono consentite le naturali rotazioni secondo i criteri e indicazioni fornite dal regolamento tipo del verde pubblico e privato del PIF provinciale;
- è consentito il taglio delle colture arboree industriali a rapido accrescimento.

Con l'esclusione di quest'ultimo caso, **a seguito di interventi di abbattimento o morte della pianta**, il proprietario o l'avente titolo, ha l'obbligo di sostituire con **tre nuove piante la pianta abbattuta o morta**, mantenendo la conformazione originale ed integrando la rete dei valori ambientali preferibilmente nelle aree individuate dal PGT come corridoi ecologici/aree filtro prossime all'area di taglio, indicando la collocazione prima del rilascio autorizzativo di asportazione o taglio.

L'intervento di abbattimento è eseguibile previa presentazione di richiesta autorizzativa all'ente preposto.

MITIGAZIONI LEGATE AD INTERVENTI CONVENZIONATI

Le mitigazioni ambientali di tipo A e/o tipo B da prevedersi nel quadro di interventi soggetti a convenzionamento dovranno essere oggetto di progettazione esecutiva, piano di manutenzione e di gestione per i primi 4 anni e di **fideiussione** a garanzia della effettiva realizzazione e gestione commisurato al valore monetizzato come di seguito indicato.

MONETIZZAZIONE MITIGAZIONI AMBIENTALI DI TIPO A E DI TIPO B

Qualora sia comprovata l'impossibilità di realizzazione delle mitigazioni ambientali (di tipo A e/o di tipo B) ed in accordo con l'amministrazione pubblica, queste possono essere monetizzate - in tutto o in parte - secondo i valori tabellati dall'amministrazione o secondo il prezziario delle opere pubbliche di Regione Lombardia vigente.

In particolare:

- **mitigazioni ambientali tipo A_** la monetizzazione si computa considerando per ogni dieci metri non realizzati 2,5 alberi equivalenti il cui valore unitario è quello riferito alle mitigazioni ambientali di tipo B.
- **mitigazioni ambientali tipo B_** Il valore dell'Albero Equivalente (ae) è riferito a: opera di messa a dimora a filare o in gruppo di pianta arborea tipo quercus robur; fornitura: a zolle; diametro (\varnothing) [cm] = $19 \div 20$ pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato.

Esempio: monetizzazione di una fascia di mitigazione lunga 150ml non realizzabile
alberi equivalenti da monetizzare pari a $(150/10) \cdot 2,5 = 37,5$ ae

Previo accordo con l'Amministrazione Comunale, le mitigazioni ambientali di tipo A e/o tipo B che non trovano collocazione all'interno o ai margini delle aree di intervento, possono concorrere alla realizzazione degli elementi verdi lineari, aree di filtro, zone umide, i boschi, e i corridoi ecologici individuati negli elaborati di piano (REC), verificando preventivamente la disponibilità delle aree sulle quali dovranno ricadere.